

DELIBERA N. 272/22/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI SOMMA VESUVIANA (NAPOLI)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 19 luglio 2022;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art.1;

VISTA la delibera n. 423/17/CONS, recante *“Istituzione di un tavolo tecnico per la garanzia del pluralismo e della correttezza dell'informazione sulle piattaforme digitali”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS;

VISTI i decreti del Presidente della Repubblica del 6 aprile 2022, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile seguente, con i quali sono stati indetti cinque *referendum* popolari abrogativi i cui comizi sono convocati per il giorno 12 giugno 2022;

VISTA la delibera n. 135/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i cinque referendum popolari aventi ad oggetti l'abrogazione parziale dell'art. 274, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447; l'abrogazione parziale dell'art. 192, comma 6 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; dell'art. 18, comma 3 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, dell'art. 23, comma 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, dell'art. 11, comma 2 e dell'art. 13, Rubrica e commi 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e dell'art. 3, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193; l'abrogazione parziale dell'art. 8, comma 1 e dell'art. 16, comma 1 del*

decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25; l'abrogazione parziale dell'art. 25, comma 3 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e l'abrogazione del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, indetti per il giorno 12 giugno 2022";

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno del 31 marzo 2022, con il quale sono state fissate per il giorno 12 giugno 2022 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei Consigli circoscrizionali, e per il giorno 26 giugno seguente l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

VISTA la delibera n. 134/22/CONS del 28 aprile 2022, recante *"Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 12 giugno 2022"*;

VISTA la nota del 27 maggio 2022 (prot. n. 0169778) con la quale il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti del Comune di Somma Vesuviana per la violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 a seguito della segnalazione a firma della Signora Gabriella Bellini, con la quale è stato denunciato che a partire dal 7 aprile scorso *"il dott. Ragosta Giuseppe addetto stampa del Comune di Somma Vesuviana [...] ha continuato ad inviare e dunque diffondere ai media dalla mail ufficio.stampa@sommavesuviana.info [...] comunicati stampa di chiara natura propagandistica a favore dell'attuale Sindaco Di Sarno e candidato alle amministrative del 12/06/2022"* a cui vanno aggiunti alcuni video *"diffusi sui canali social del Comune di Somma Vesuviana e su quella del sindaco di Sarno"*. Al riguardo, il Comitato, dopo aver chiesto in data 19 maggio 2022 le controdeduzioni, ha proposto l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, avendo constatato *"la pubblicazione dei comunicati oggetto di denuncia su vari giornali web a diffusione locale"*;

VISTE le richieste di integrazione dell'istruttoria dell'Autorità del 30 maggio 2022 e 3 giugno seguente (rispettivamente prot. lli n. 0173109 e n. 0177151), in quanto in primo luogo l'accertamento effettuato concerneva solo i comunicati dell'ufficio stampa comunale, e non anche alcuni video segnalati unitamente ai *"testi analizzati [che] non risultano riportati nella loro interezza così come provenienti con mail dall'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio stampa del Comune di Somma Vesuviana"*, ed in secondo luogo le verifiche andavano riferite anche al *"sito web del Comune di Somma Vesuviana [ove] è stata pubblicata la notizia di una microchippatura gratuita per cani organizzata dal Comune in data 14/05/2022 [...] ripresa dal profilo facebook di Salvatore Di Samo - Sindaco del Comune di Somma Vesuviana [...] nonché candidato [come] altre violazioni, con pubblicazione degli eventi di cui ai comunicati stampa emessi dall'Ufficio Stampa del Comune di Somma Vesuviana ed oggetto dell'istruttoria [ma prive] di contestazione [e della] relativa proposta di provvedimento"*;

VISTE le ulteriori note del 31 maggio 2022 e 8 giugno seguente (rispettivamente prot.lli n. 0174676 e n. 182240) dalle quali risulta che il Comitato regionale per le comunicazioni della Campania ha accertato che *“sul sito web del Comune di Somma Vesuviana è stata pubblicata la notizia di una microchippatura gratuita per cani organizzata dal Comune in data 14/05/2022 [e che] tale notizia è stata ripresa dal profilo facebook di Salvatore Di Samo - Sindaco del Comune di Somma Vesuviana”* in data 12 maggio 2022, insieme alla pubblicazione dei comunicati stampa segnalati con accertamento e proposta dell'avvenuta violazione;

ESAMINATE le memorie difensive pervenute in data 23 maggio 2022 e 7 giugno seguente con le quali l'Ufficio Stampa del Comune di Somma Vesuviana - tramite il dott. Giuseppe Ragosta - nel chiedere l'archiviazione del procedimento - ha rappresentato che:

- *i comunicati oggetto di segnalazione, come è facilmente evincibile dalla mera lettura degli stessi, si attengono rigorosamente ai fatti istituzionali e non entrano nella valutazione politica, né contribuiscono a creare disparità di trattamento tra i soggetti in competizione, non contenendo alcun riferimento a soggetti candidati, né a schieramenti politici [e] non possono assolutamente considerarsi in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto presentano i requisiti di indispensabilità e impersonalità, cui la citata norma ancora la possibile deroga;*
- *nei comunicati non compaiono immagini e foto del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali o di esponenti politici, che riportano valutazioni ed opinioni politiche le quali enfatizzano la particolare descrizione delle iniziative ivi riportate (ad esempio: “Campania e Calabria unite nella Biodiversità”, “basolato strada romana a Somma”, “Nelle chiese sotterranee del ‘300”, “Domani il primo olivo della Madonna in Campania”);*
- *i medesimi comunicati sono finalizzati all'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione comunale e hanno contenuto meramente informativo, in alcune ipotesi, anche non differibile nel tempo (ad esempio: “discarica Monte Somma”, “Concorso a Somma Vesuviana”, “Cimitero Somma”);*
- *sul canale social istituzionale dell'Amministrazione comunale non sono mai stati pubblicati, durante il periodo di par condicio, video o foto del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali o di esponenti politici candidati alle elezioni amministrative del prossimo 12 giugno;*
- *il primo comunicato intitolato “Giornata di microchippatura gratuita - Sabato 14 Maggio 2022” (che è l'unico pubblicato attraverso il canale di informazione istituzionale del Comune e, segnatamente sul sito istituzionale) ha contenuto meramente informativo e, dunque, risulta pienamente coerente con l'art. 9 della L. 28/2000. I restanti sei comunicati sono stati pubblicati sulla pagina Facebook personale del dott. Salvatore Di Sarno e, pertanto, non rientrano nell'ambito della disciplina di cui all'art. 9 della L. 28/2000;*

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto

è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il rischio che le stesse possano fornire [...] una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari”*;

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento”*;

RILEVATO che la legge n. 150/2000, pur elencando distintamente le attività di informazione e quelle di comunicazione, non distingue le due attività sotto il profilo della disciplina applicabile, con la conseguenza che i criteri previsti dalla legge n. 28 del 2000 per la comunicazione istituzionale in periodo elettorale e referendario - impersonalità e indispensabilità dei contenuti - risultano applicabili anche alle attività di informazione delle pubbliche amministrazioni;

RILEVATO che l'attività di informazione e comunicazione oggetto di segnalazione è ricaduta nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000 successivamente alla data di convocazione dei comizi per i *referendum* popolari abrogativi indetti in data 7 aprile 2022 fino alla chiusura delle campagne referendarie e amministrative del 12 giugno 2022, durante la sovrapposizione cronologica delle due consultazioni elettorali;

PRESA VISIONE dell'attività di comunicazione segnalata e dell'intera documentazione istruttoria, in particolare dei messaggi inviati dal 28 aprile al 16 maggio 2022 dalla casella di posta elettronica istituzionale del Comune di Somma Vesuviana: ufficio.stampa@sommavesuviana.info, aventi ad oggetto i comunicati stampa dal titolo *"Campania e Calabria unite nella Biodiversità"*, *"basolato strada romana a Somma"*, *"Nelle chiese sotterranee del '300"*, *"Domani il primo olivo della Madonna in Campania"*, *"Cimitero Somma"*, *"discarica Monte Somma"* e *"Concorso a Somma Vesuviana"*, con destinatari ai fini della pubblicazione alcune testate giornalistiche locali, unitamente al comunicato stampa pubblicato in data 12 maggio 2022 sul sito istituzionale dal titolo *"Giornata di microchippatura gratuita - Sabato 14 Maggio 2022"*, diffuso anche sul profilo istituzionale *facebook* del Comune di Somma Vesuviana (14 maggio 2022);

RILEVATO che le attività di comunicazione segnalate sono state realizzate dal Comune di Somma Vesuviana attraverso la casella di posta elettronica istituzionale all'indirizzo: ufficio.stampa@sommavesuviana.info e, quanto alla locandina sulla giornata di microchippatura gratuita dei cani, attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale costituiti dal profilo *facebook* <https://it-it.facebook.com/comunesommavesuviana> e dal sito web istituzionale all'indirizzo: <https://www.comune.sommavesuviana.na.it/>, fatta eccezione per le pubblicazioni sulle testate giornalistiche locali, che esulano dall'ambito di applicazione del divieto di comunicazione istituzionale contenuto nel citato articolo 9 legge 28 del 2000;

RILEVATO che l'attività di comunicazione effettuata dal Comune di Somma Vesuviana attraverso la divulgazione dei comunicati stampa in questione appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto non presenta entrambi i requisiti di indispensabilità e impersonalità cui la citata norma ancora la possibile deroga al divieto ivi sancito. In particolare, non è ravvisabile l'indispensabilità ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'Amministrazione in quanto le informazioni ben avrebbero potuto essere diffuse al di fuori del periodo referendario ed amministrativo, come relativamente ai comunicati *"Campania e Calabria unite nella Biodiversità"*, *"basolato strada romana a Somma"*, *"Nelle chiese sotterranee del '300"*, *"Domani il primo olivo della Madonna in Campania"* e *"Cimitero Somma"*, né il requisito dell'impersonalità per quei comunicati che, pur indifferibili, come *"discarica Monte Somma"* e *"Concorso a Somma Vesuviana"*, recano tuttavia commenti del Sindaco e di assessore al ramo con espressioni di soddisfazione e di enfasi del seguente tenore: *"Dobbiamo tutelare il nostro patrimonio ambientale. Su segnalazione di alcuni cittadini della presenza di eventuali rifiuti, abbiamo individuato il luogo e ho informato i carabinieri. Arrivati sul posto abbiamo trovato, in Montagna, sul Monte Somma, nei pressi di Cupa Fontana, un furgone pieno di rifiuti. Con ogni probabilità sarebbero scarti di auto e di lavorazione. Sul luogo i carabinieri di Somma Vesuviana, intervenuti prontamente. Saranno gli inquirenti ad individuare i proprietari del furgone e ad approfondire le indagini. Lo ha annunciato Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana"*, *"Siamo la prima Amministrazione*

Comunale che sta cercando di portare a conclusione la pluridecennale situazione dei loculi della Congrega del Santo Rosario, ben 316 [...] D'Avino: Entro Agosto dovrebbero terminare lavori alla Congrega del Santo Rosario" e "Concorso a Somma Vesuviana Salvatore Di Sarno (sindaco di Somma Vesuviana): Parte il Concorso Asmel. C'è tempo fino al 12 Maggio per presentare le candidature. È possibile inoltrare la domanda di candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma [...] con accesso tramite SPID. Sergio D'Avino (Assessore al Personale): Andiamo a migliorare ulteriormente i servizi al cittadino, rafforzando dunque la macchina amministrativa";

RILEVATO, in particolare, che il comunicato stampa pubblicato con locandina in data 12 maggio 2022 sul sito istituzionale dal titolo *"Giornata di microchippatura gratuita - Sabato 14 Maggio 2022"*, diffuso anche sul profilo istituzionale *facebook* del Comune di Somma Vesuviana (14 maggio 2022) e ancora disponibile, reca il logo del Comune di Somma Vesuviana, nonché quello della Regione Campania e dell'Asl Napoli3Sud, la data, l'ora e il luogo dell'appuntamento, e il seguente testo: *"Giornata di microchippatura gratuita Sabato 14 maggio 2022 dalle 9:30 alle 13:30. In Piazza Vittorio Emanuele III. I proprietari di cani non ancora iscritti all'Anagrafe Canina Informatizzata Regionale potranno effettuare la microchippatura del proprio animale presentandosi con un documento di identità e codice fiscale. È buona norma accompagnare i propri cani al guinzaglio o con altri mezzi di contenimento e portare con sé strumenti per la rimozione delle deiezioni";*

CONSIDERATO altresì che gli stessi comunicati risultano ancora presenti nel profilo *facebook* di Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana, a sua volta ricandidato Sindaco, al seguente indirizzo: <https://it-it.facebook.com/SalvatoreDiSarnoSindaco>, come rappresentato anche nelle memorie difensive dell'Ente ed in particolare quelli relativi al Concorso a Somma Vesuviana (28 aprile 2022) con il link al sito web dell'Asmel (<https://www.asmel.eu.it>), Discarica rifiuti (11 maggio 2002) e Olivo della Madonna con annesso video (15 maggio 2022);

RILEVATO che tale attività di comunicazione non è stata realizzata dal Comune di Somma Vesuviana attraverso i suoi canali di comunicazione istituzionale, ma dal dott. Salvatore Di Sarno;

RITENUTO che i singoli soggetti titolari di cariche pubbliche possono compiere attività di propaganda al di fuori dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, sempre che, a tal fine, non utilizzino mezzi, risorse, personale e strutture assegnati alle pubbliche amministrazioni per lo svolgimento delle loro competenze, in modo tale da non interferire con l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente;

RILEVATO che il profilo *facebook* di Salvatore Di Sarno riporta la dicitura *"Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana"* e tra le informazioni risulta l'indicazione del numero di telefono corrispondente allo staff del Sindaco (081.8939108), come si evince dal sito web istituzionale;

RILEVATO che l'indicazione della carica istituzionale e il collegamento al sito *web* del Comune nel profilo *facebook* in questione rappresentano chiari elementi della correlazione di tale contenuto del profilo personale di Salvatore Di Sarno Sindaco con il sito istituzionale dell'Ente;

RITENUTO pertanto di per sé evidente ai fini della qualificazione dell'attività di comunicazione in questione, un comportamento lesivo del legittimo affidamento dei cittadini circa la provenienza delle informazioni trasmesse attraverso la spendita della carica di Sindaco uscente da parte del dott. Salvatore Di Sarno - tenuto ad improntare la sua azione non solo agli specifici principi di legalità, imparzialità e buon andamento, ma anche al principio generale di comportamento secondo buona fede - considerata la commistione tra elementi a scopo propagandistico ed elementi prettamente istituzionali utilizzati a tale scopo;

RITENUTO quindi che la pubblicazione in questione, essendo riferibile al Sindaco di Somma Vesuviana nella sua veste istituzionale, è riconducibile all'Amministrazione Comunale, interessata alle elezioni del 12 giugno 2022, di cui il Sindaco uscente, responsabile e rappresentante legale, è stato a sua volta ricandidato sindaco;

RILEVATO per l'effetto che l'attività di comunicazione istituzionale realizzata sul profilo *facebook* "*Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana*", oggetto di segnalazione, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva del requisito dell'indispensabilità e dell'impersonalità, in considerazione della sua provenienza istituzionale e non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza delle iniziative di comunicazione istituzionale realizzate attraverso i comunicati stampa oggetto di segnalazione a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere la proposta di sanzione del Comitato regionale per le comunicazioni della Campania, priva tuttavia di dettagliate motivazioni addotte a supporto;

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, lett. a), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale "*l'Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa*";

UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

al Comune di Somma Vesuviana di pubblicare sul proprio sito istituzionale, sulla *home page*, entro un giorno dalla notifica del presente provvedimento, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, della comunicazione istituzionale realizzata attraverso la pubblicazione di comunicati stampa sul sito *web* istituzionale dell'Ente (12 maggio 2022) e sul profilo *facebook* (14 maggio 2022), nonché su quello di Salvatore Di Sarno Sindaco di Somma Vesuviana, come indicati in premessa. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: "*Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - Direzione Servizi Media*", all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al Comune di Somma Vesuviana e al Comitato regionale per le comunicazioni della Campania e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 luglio 2022

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba